



COMUNE DI FRASSINETO PO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/09/2012

Sessione straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU definitive per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Avv. Andrea Serrao	Sindaco	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Anna Maria Moretti	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere		x
Daniele Mantoan	Consigliere	x	
Angelo Rotella	Consigliere	x	
Grazia Monaco	Consigliere	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Rosalia Cammarata	Consigliere	x	
Fabio Beccuti	Consigliere	x	
Ivo Truzzi	Consigliere	x	
Giovanni Garrone	Consigliere	x	
Giampiero Gillone	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Avv. Andrea Serrao

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Andrea Serrao

IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il 31/10/2012 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. ai sensi dell' art.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5/05/2009 n. 42 con il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13 comma 11 D.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012 n. 44, con il quale tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13 comma 3 lettere a e b D.L. n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13 comma 8-bis del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13 comma 12-ter D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13 comma 12-bis D.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: resta ferma la possibilità per il contribuente di versare l'imposta in due rate (ibid.);
 - 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2012 con la quale si fissavano le seguenti aliquote:

Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,86%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,86%

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, rivedere quanto previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione a causa dei tagli operati sui trasferimenti pubblici ;

Visti:

- a) l'articolo 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni";
- b) l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29 comma 16-*quater* del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24/02/2012 n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 20/06/2012 (G.U. n. 147 del 26/06/2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 2/08/2012 (G.U. n. 187 del 11/08/2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

Ricordato che:

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Tenuto conto che le stime iniziali del gettito IMU effettuate dal MEF ammontavano a € 222.135,00 e che quelle aggiornate al mese di luglio 2012 ammontano ad euro 367.211,00 con conseguente riduzione delle risorse statali di € 65.711,00;

Richiamato l'articolo 13 comma 12-bis terzo e quarto periodo del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5 comma 1 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Visto l'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2012, il cui gettito ammonta a € 165.527,14 con una proiezione su base annua ad aliquote di base di €. 332.690,46 che risulta completamente insufficiente a coprire il taglio compensativo dei trasferimenti così come evidenziato sopra;

Atteso che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU con conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'interno attraverso il sito www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€ 85.072,00
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€ 252.421,00
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€ 337.493,00
D) gettito IMU annuo calcolato dal MEF agosto 2012	€ 367.211,00
E) DIFFERENZA GETTITO PREVISTO MEF GETTITO EFFETTIVO	€ 29.718,00
F) Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali	€ 65.711,00

a cui si aggiunge la riduzione di risorse prevista dall'articolo 28 commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011 pari a € 45.740,91;

Vista la deliberazione C.C. n. 13 in data 05/05/2012 con la quale si approvava il bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

Considerato che ai fini di garantire la programmazione dell'ente e soprattutto gli equilibri di bilancio è necessario variare le aliquote IMU approvate con deliberazione C.C. 05/05/2012 n.10;

Vista la deliberazione della G.C. n. 42 del 09/06/2012 relativa a proposta di riduzione aliquote per l'applicazione dell'IMU in presenza di rimozione e smaltimento di materiali in amianto, considerata la drammatica situazione determinatasi nel territorio casalese dovuta all'inquinamento da amianto e considerata la denuncia degli operatori sanitari circa il periodo di latenza degli effetti di tale inquinamento e l'insorgenza di neoplasie amianto correlate;

Ritenuto di dover fare propria la proposta formulata dalla Giunta Comunale in ordine alla previsione di una norma a carattere regolamentare che preveda un'aliquota ridotta per gli immobili interessati da lavori di rimozione e smaltimento di materiali in amianto, provvedendo in tal modo alla modifica delle aliquote IMU anno 2012 come segue:

- Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta) 0,40%
- Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta) 0,40%
- Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta) 0,76%
- Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta) 0,76%

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2012, variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria che pertanto risultano le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

con un aumento di gettito stimato rispetto alle aliquote di base di € 129.647,00;

Udito l'intervento del Consigliere Giampiero Gillone teso a manifestare il proprio assenso relativamente ad una aliquota ridotta per gli immobili interessati dalla rimozione di materiali in amianto, mentre l'innalzamento dell'aliquota ordinaria allo 0,96% appare esagerata, tenuto conto che il Comune può finanziare il taglio al fondo di riequilibrio operato dallo Stato con fondi propri (avanzo di amministrazione ancora disponibile). Continua il Consigliere Gillone evidenziando che con l'aumento dell'aliquota ordinaria la differenza fra prima e seconda casa diventa notevole.

Al Consigliere Gillone rispondono il Sindaco ed il Vicesindaco, evidenziando la necessità di operare l'aumento dell'aliquota ordinaria per evitare squilibri nella gestione del bilancio;

Richiamato infine l'articolo 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201;

Visto il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento generale delle entrate;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 – contrari 0 – astenuti n. 3 (si astengono i Consiglieri Fabio Beccuti, Ivo Truzzi e Giampiero Gillone),

DELIBERA

- 1) Di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 che pertanto risultano come di seguito indicato:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la	0,76%

durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) Di stimare in € 462.337,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra indicate.
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.